



CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA

CODICE AUSA 0000235089

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SAN LUCA (n. q. di ENTE AVVALSO)

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA

OGGETTO: COMUNE DI SAN LUCA (n.q. di Ente Avvalso).Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria, art. 10 L. n. 66/2014 -RC 120B/10- Accordo di Programma siglato il 25.11.2010.INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI SAN LUCA. CIG: 99172841A8 CUP J55D12000350002

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

In esecuzione della determina a contrarre n. 60 del 13/03/2023, e s.m.i n. 235 del 26/06/2023 adottate dalla Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Luca-verbale di validazione del 29/09/2022 e successiva integrazione del 23/06/2023-, e per mezzo della nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 51415 del 26/06/2023 a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di gara, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Centrale Unica di Committenza - via Mons. Ferro n. 1 A – 89127 Reggio Calabria (RC), intende affidare, per conto del predetto comune, l'intervento relativo ai lavori di consolidamento nel centro abitato di San Luca.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://garetelematiche.cittametropolitana.it/portale> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice ed, in fase di adeguamento, alle disposizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli art. 36 commi 2, 9 e 9-bis, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Ai sensi e art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la c.d. inversione procedimentale.

La soglia di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all'art 97 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si provvederà all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. **L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.**

In applicazione dell'art. 95 comma 15 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle interpretazioni rese dalla giurisprudenza amministrativa l'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia è effettuato fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice in data **29/09/2022** e a seguito di intervenute integrazioni, nuovamente validato il **23/06/2023**.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di San Luca.

codice NUTS: ITF65

N. Gara: 9179212

CIG: 99172841A8

CUP: J55D12000350002

CPV: 45262300-4 Strutture in calcestruzzo

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle Sezioni **"Informazioni"** e **"Servizi"** presenti sull'home page del portale gare telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria (di seguito Piattaforma) <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php>.

Per richieste di assistenza sull'utilizzo della Piattaforma si invita a contattare la società AF Soluzioni al numero tel. 089 2854245 oppure inviando un'email al seguente indirizzo helpdesk@afsoluzioni.it, inserendo nell'oggetto della mail "Portale Gare Città Metropolitana di Reggio Calabria".

Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

L'amministrazione aggiudicatrice è la Città Metropolitana di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Metropolitana.

Sede Legale Piazza Italia 89127 Reggio Calabria (RC) - Sede Amministrativa via Mons. Ferro n. 1 A 89127 Reggio Calabria (RC)

Tel. +39 0965 498142 - Fax +39 0965 498980

sito: www.cittametropolitana.rc.it

PEC: sua@pec.cittametropolitana.rc.it

Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri

L'amministrazione appaltante è il comune di San Luca, C.so Corrado Alvaro n.2 89030 (RC)

tel. +39 0964 985012

sito internet: www.comune.sanluca.rc.it

PEC: areatecnica.sanluca@asmepec.it

La Responsabile unica del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'ing. Antonella Catanzariti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), e delle Linee guida dell'AGID del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, nelle more dell'adeguamento del sistema telematico al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle sezioni "Informazioni" e "Servizi", nonché nella "Guida interattiva Area pubblica" e "Guida interattiva fornitori" presenti sull'home-page della piattaforma.
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una

durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla sezione **"Avvisi"** appositamente dedicata del Bando di gara, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella Sezione **"Requisiti minimi"** presente sulla *Piattaforma*.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una
 - delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici al D.P.C.M. n. 148/21, la stessa avviene attraverso la registrazione alla Piattaforma, accedendo alla sezione "Registrazione operatori economici", presente al seguente link <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php/registrazione>.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuita.

In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le apposite funzioni Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente? e/o Hai dimenticato la password? presenti sulla home page del Portale.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **OPZIONI**. La lunghezza minima della password è di 8 caratteri.

Ad ogni buon conto, si rimanda alle Sezioni "**Informazioni**" e "**Servizi**" presenti sull'home page della Piattaforma.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE contattando il servizio della società AF Soluzioni a ciò deputato al numero tel. 089 2854245 oppure inviando un' email al seguente indirizzo helpdesk@afsoluzioni.it, inserendo nell'oggetto della mail "Portale Gare Città Metropolitana di Reggio Calabria"

Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è disponibile sul sito <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale> (consultare anche la sezione "Chiarimenti").

- a) bando/disciplinare di gara;
- b) schema di domanda di partecipazione e modelli per dichiarazioni integrative;
- c) modello documento di gara unico europeo;
- d) patto di integrità, giusta Delibera del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 46 del 29/04/2022;
- e) determina a contrarre
- f) determina integrativa
- g) elaborati progettuali

- h) verbale di validazione e s.m.i.
- i) Informativa Trattamento dati personali ex art. 13 GDPR.
- j) Autor. Autorità di bacino

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono riportate nel seguente link <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php>;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, sulla Piattaforma nella sezione Avvisi e Bandi.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte - entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **14/07/2023** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma sezione dedicata '*Chiarimenti*' del bando di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopraindicate. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente ed inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'offerente.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella Sezione "Comunicazioni ricevute" dell'area riservata dell'operatore economico. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla S.U.A.M. ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara, come composizione societaria, indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici ecc..., già indicati in domanda.

3. OGGETTO, IMPORTO, MODALITA' DI PAGAMENTO, DURATA E REVISIONE PREZZI

Denominazione	Categ.	Classifica	Importo	%	Prevalente/ scorporabile	Subappalto
Opere strutturali speciali..	OS21	II	€ 356.553,16	67,137	prevalente	Si
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	OG13	Importo <€ 150.000,00	€ 119.962,43	22,588	scorporabile	Si
LAVORI IN TERRA	OS1	Importo <€ 150.000,00	€ 54.565,99	10,275	scorporabile	sì
TOTALE: € 531.081,58 (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)						

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 550.000,00 per lavori comprensivi di € 18.918,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 531.081,58 esclusa Iva e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 84.974,70.

Corrispettivo: a misura

Finanziamento: fondi dell'ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il sollecito

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria, art. 10 L. n. 66/2014

Suddivisione in lotti:L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto la convenzione di avalimento stipulata con l'Ente finanziatore (Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria, art. 10 L. n. 66/2014) prevede la rendicontazione degli interventi finanziati entro una certa data; l'esigenza di coordinare più operatori economici per i diversi lotti rischia di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto e la corretta rendicontazione all'ente finanziatore delle spese sostenute; al fine di conseguire una maggiore garanzia relativamente all'esecuzione per la S.A. risulta più conveniente affidarsi a gestori dotati di elevati requisiti tecnici ed economici; le categorie scorporabili OG13 e OS1 devono essere dimostrabili senza possibilità di analogia al fine di conseguire una maggiore garanzia relativamente all'esecuzione per la S.A..

Anticipazione: ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Modalità di pagamento:l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore a € 90.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.

3.1 DURATA

Il termine per l'esecuzione dei lavori e delle forniture è di **180 (centottanta)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

3.2 REVISIONE PREZZI

In ottemperanza all'art. 29 del D. L. n. 4/22, convertito in L. n. 25 del 28/03/2022, è prevista la revisione dei prezzi per compensazione delle variazioni di prezzo nei lavori, con la seguente clausola.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al **5%** rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.**

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il **5%** al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte **dell'appaltatore entro 60 giorni** dall'applicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, **di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante**, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una **variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;**
- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una **variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.**

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può interdire l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 c.c. e seguenti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della

sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1) Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. **80 D.lgs.n.50/2016** **ess.mm.ii., nonché dell'art.57 della Direttiva 2014/24/UE** la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati:

- a)** per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p. (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A.) nonché all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati);
- c)** false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 49 del D.Lgs 56/2017);
- d)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee;

- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblicaamministrazione;

2) Costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (**misure di prevenzione** previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (**informazione interdittiva**). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilasciodelle comunicazioni), e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (**Disposizione modificata dall'art. 80 c. 2 della legge n. 55 del 2019**).

3) L'esclusione di cui al punto 1 e 2 e quella di cui al successivo punto 5. lett. c), anche in **applicazionedelle Linee guida n. 6 Anac**, va disposta se la sentenza o il decreto o la misura interdittiva o la condotta integrante grave illecito professionale, riguardano i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4) Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso **violazioni gravi, definitivamente accertate**, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. **Costituiscono gravi violazioni** quelle che comportano un **omesso pagamento** di imposte e tasse **superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**. Costituiscono **violazioni definitivamente accertate** quelle contenute in **sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione**. Costituiscono **gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale** quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso graviviolenzioni non definitivamente accertateagli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. **Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono**

quelle di cui al quarto periodo.

Costituiscono **gravi violazioni non definitivamente accertate** in materia fiscale quelle stabilite dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28/09/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 239 del 12/10/2022, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate, **la cui soglia di gravità è individuata nelle violazioni in materia di imposte e tasse di importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro**. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5) Costituiscono, inoltre, motivi di esclusione:

- a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;
- b) l'essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) l'essersi reso *colpevole* di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'o.e., accertati con mezzi adeguati da parte della stazione appaltante. A tal fine, rilevano i gravi illeciti professionali individuati nelle Linee-guida n. 6 Anac;
- c-bis)** l'aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter)** l'aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- c-quater)** l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) il determinarsi una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f)** l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);
- f-bis)** il presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter)** l'essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g)** aver omesso di dichiarare di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h)** l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i)** aver violato l'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;
- l)** l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m)** trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- n)** l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c. 2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;
- o)** l'aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, l'aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del concorrente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali

prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- 6) Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della proceduradi gara, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
- 7) Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1) e 2), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiariconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reatoodall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personaleidonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8) Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 7) e 8) nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10) Per le pene accessorie si applicano i commi 10 e 10-bis dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 11) Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quell'eriferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Al fine di consentire alla S.A. la valutazione dell'integrità o affidabilità del concorrente, è fatto obbligo all'o.e. di dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, c. 3, del Codice dei Contratti.

I procedimenti penali sub iudice ancora non definiti con una sentenza o altra decisione per i reati riportati nell'art.80 comma 1 e nelle Linee-Guida Anac n.6/2017, devono essere oggetto di apposita dichiarazione e saranno valutati dalla S.A. per la finalità di cui all'art. 80 comma 5 lett. c).

Per i reati non ricompresi nell'elencazione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice e per quelli non elencati nelle Linee Guida Anac n.6/2017, dovranno essere dichiarate le condanne riportate nelle sentenze definitive -ivi comprese quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione- e non definitive comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili.

Per i provvedimenti sopra indicati dovrà indicarsi il reato, le circostanze di fatto, l'epoca della commissione e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara (non devono essere dichiarati unicamente i reati depenalizzati, quelli per i quali sia intervenuta riabilitazione o i reati dichiarati estinti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria dopo la condanna).

Il perimetro temporale di valutazione delle circostanze rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità dell'o.e. è circoscritto al triennio antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte dalla condanna definitiva, ovvero dal triennio dell'adozione dell'atto per le altre ipotesi valutabili.

È fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2, 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine fissato per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per ambito di attività concernente l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016.

(Per le soc. cooperative e consorzi di cooperative) l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 Giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Tale requisito è richiesto anche per l'impresa consorziata esecutrice dei lavori;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE E ECONOMICA FINANZIARIA

a) attestazione SOA rilasciata da società regolarmente autorizzate, in corso di validità ed adeguata, per categorie e classifiche, ai valori dell'appalto;

Le lavorazioni relative alle categorie scorporabili **OG13** e **OS1**, poiché di importo inferiore a 150.000,00 euro, possono essere eseguite, in alternativa alla SOA, da operatore economico in possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010, senza possibilità di analogia, per un importo pari almeno rispettivamente ad **€ 119.962,43 esclusa IVA per la cat. OG13** e ad **€ 54.565,99 esclusa IVA per la cat. OS1** e precisamente:

- a. importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c. adeguata attrezzatura tecnica.

Il possesso dei requisiti di cui **all'art. 90 DPR 207/2010** a seguito di richiesta della S.A. dovrà essere dimostrato con la seguente documentazione:

Per lavori eseguiti per conto di committenti pubblici: Certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle categorie richieste dal bando, **OG13** e **OS1** e dichiarati in sede di partecipazione, rilasciati dai committenti – soggetti pubblici – e per essi dal responsabile del procedimento – in conformità allo schema allegato al Regolamento, comprovanti, tra l'altro, che i lavori sono stati seguiti con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze.

Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati: copia dei contratti e delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti, corredato da copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Per i lavori in proprio: copia del permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesto, con allegata copia autentica del progetto approvato e copia del certificato di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore Tecnico;

Elenco dei lavori, appartenenti alla natura dei lavori da appaltare, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento d'identità dello stesso). Tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite i documenti di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori della natura di quelli da appaltare.

uno o più documenti (bilanci depositati riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA (con evidenza dei dati utili ai fini della comprova del costo del personale) ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di

presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara.

dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile. I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti, nel caso in cui questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In tal caso dovranno trasmettere una dichiarazione che attesti le suddette condizioni, indicando espressamente la gara in relazione alla quale i documenti sono stati già prodotti.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile **OG13, a qualificazione obbligatoria**, possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore solo se in possesso della relativa qualificazione, ovvero scorporate ai fini di RTI di tipo verticale. Possono essere altresì subappaltate per intero ed i relativi requisiti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente che dovrà pertanto essere di idonea classifica.

Le lavorazioni relative alla categoria **OS1, a qualificazione non obbligatoria**, possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione o subappaltate ad impresa qualificata.

I relativi requisiti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente che dovrà pertanto essere di idonea classifica.

Ai sensi dell'art. 89 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. **NON È AMMESSO** l'avvalimento per la categoria **OS21**.

In caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie, Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e Consorzi Stabili si veda il successivo punto 6.3. e 6.4.

È ammesso il subappalto per i lavori con le modalità di cui al successivo punto 8.

Per i lavori impiantistici vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 (ex L.46/90).

Si rammenta che l'efficacia dell'attestazione SOA è pari a cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5 DPR 207/2010.

Almeno novantagioni prima della scadenza del termine quinquennale, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare/richiedere un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di

attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** relativo all'iscrizione di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al punto **6.2 lett. a)** deve essere posseduto, in caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche dai imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo al **punto 6.1. lettera a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. **NON È AMMESSO** l'avvalimento per la categoria **OS21**.

È ammesso l'avvalimento **per le categorie OG13 e OS1**.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e

dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 della L.n. 108/2021.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'impresa dovrà indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

Dovrà altresì indicare la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Si rammenta che "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle

lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera."

L'impresa **dovrà dettagliare le percentuali e le lavorazioni relative alla singola categoria di progetto** che, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. In mancanza dell'indicazione specifica delle percentuali e delle singole lavorazioni oggetto di subappalto, la dichiarazione di subappalto non sarà considerata conforme alla legge.

La mancanza della dichiarazione di subappalto nel caso in cui l'o.e. non sia qualificato per l'esecuzione delle lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute, non può essere sanata applicando il c.d. principio del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice appalti e comporterà l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 105 comma 8 come modificato dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, salvo i casi previsti al comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base e precisamente e precisamente di **11.000,00**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle seguenti modalità:

a) con bonifico effettuato sul conto corrente tenuto presso la **tesoreria del Comune di SAN LUCA** codice IBAN: **IT51 R076 0103 2000 0105 2178 629** intestato a **"COMUNE DI SAN LUCA"**;

b) con fideiussione assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie

mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html><http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti

l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A tal fine, tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da un'attestazione della compagnia assicuratrice, dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazioni sottoriportate:

"Il/La Sig/ra _____ nato/a il _____, sottoscrive in qualità di _____
dell'Assicurazione/Istituto Bancario _____ consede in _____, in forza di procura _____ in data
_____, repertorio n. _____, Notaio Dott. _____".

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo con rilascio di attestazione presa visione luoghi

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023>;

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

12. ALTRE INFORMAZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI

12.1) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

12.2) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

12.3) Il contratto d'appalto, in virtù del Patto di Integrità della Città Metropolitana di Reggio Calabria approvato con Delibera del Sindaco Metropolitan n. 46 del 29/04/2022 conterrà le clausole ivi riportate che l'o.e. con la partecipazione al bando espressamente accetta.

ed altresì le seguenti ulteriori clausole:

- *Clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);*
- *Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.*
- *Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.*
- *Clausola contenente l'obbligo per l'appaltatore, ove tenuto, di trasmettere al committente entro 5 giorni i documenti previsti dall'art. 4 D.L. n. 124/2019 (cd. Decreto Fiscale).*

12.4) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.L.vo n. 50/2016 come integrato con le lett. f bis ed f ter dall'art. 49 lett. e) del D.L.vo n. 56/2017.

12.5) La SUAM attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.lgs. n.50/2016, all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.

12.6) La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.

12.7) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.

12.8) La SUAM e l'Ente Appaltante si riservano il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

12.9) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m., in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

12.10) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando. La SUAM non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 2. del presente bando di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n.82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **19/07/2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **40 MB** per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati **.pdf, .zip, .rar, .p7m**.

Si evidenziano di seguito le prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:

1. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
2. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
3. utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il portale;

Incaso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito all'estensione/nome/dimensione dei file, l'operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata visualizzazione dei file stessi.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 e nelle apposite sezioni previste della Piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L' "OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, nella sezione appositamente dedicata della Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni di seguito elencate sono redatte preferibilmente sugli appositi moduli predisposti dalla Stazione Unica Appaltante Metropolitana, e messi a disposizione sul Portale gare

telematiche dell'Ente, al seguente indirizzo internet:
<https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/>:

1) domanda di ammissione alla gara; 2) dichiarazione da rendere ex art. 80 d.lgs. 50/2016 (per soggetti diversi dal firmatario); 3) dgue; 4) dichiarazione di subappalto; 5) dichiarazione di avvalimento; 6) dichiarazione di impegno rti; 7) dichiarazione aggregazione di rete; 8) dichiarazione di iscrizione c.c.i.a.a.; 9) dichiarazione familiari conviventi; 10) dichiarazione conformità art. 22 comma 3 D.lgs. 82/2005.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, ovvero corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Prescrizioni per RTI e Consorzi

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si invitano comunque tutte le imprese associate/consorziate ad effettuare la registrazione sul Portale Gare Telematiche.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del

Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di minimo 3 (tre) e massimo 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo casi di particolare complessità per i quali potrà accordare il termine massimo di 10 giorni previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, è facoltà della SUAM invitare se necessario i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste di soccorso istruttorio/comprovare requisiti inviate dalla SUAM durante la gara tramite la piattaforma telematica dovranno essere riscontrate esclusivamente accedendo al Portale gare della Città Metropolitana e NONRISPONDENDO alla PEC

garetelematiche@pec.cittametropolitana.rc.it, intendendosi questa Stazione Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità per risposte inoltrate con altre modalità.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma - sezione busta documentazione la seguente documentazione,

- 1) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA ed eventuale procura
- 2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
- 3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO
- 4) DICHIARAZIONE DA RENDERE ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 (per soggetti diversi dal firmatario)
- 5) PASSOE
- 6) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
- 7) DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
- 8) DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A.
- 9) DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
- 10) PATTO DI INTEGRITÀ 2022 SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
- 11) GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, corredata da ATTESTAZIONE COMPAGNIA ASSICURATRICE sui poteri di firma
- 12) COPIA DEL CONTRASSEGNO IN FORMATO.PDF A COMPROVA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
- 13) RICEVUTA A COMPROVA DEL PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
- 14) ATTESTAZIONE SOA
- 15) DICHIARAZIONE REQUISITI EX ART. 90 DPR 207/2010
- 16) DICHIARAZIONE CONFORMITÀ EX ART. 22 COMMA 3 D.LGS. 82/2005;
- 17) DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
- 18) CERTIFICAZIONE A COMPROVA DELL'ISCRIZIONE/RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2) l'**iscrizione** alla C.C.I.A.A., per ambito di attività concernente l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia); (**compilare anche modello Autocertificazione informazione antimafia - dichiarazione di iscrizione alla CCIAA fornito dalla S.A.**).

(**Per le soc. cooperative e consorzi di cooperative**) l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 Giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);

3) **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]**

- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- l'attribuzione della rappresentanza legale (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza delle persone a cui è attribuita).

4) che l'operatore economico **appartiene o non appartiene** alla categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 20/05/2003, secondo i seguenti parametri:

Parametri	Imprese		
	micro	piccole	medie
Numero Dipendenti inferiore o uguale a	10	50	250
Fatturato annuo inferiore o uguale a (corrispondente alla voce A.1 delconto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile)	2 mln	10 mln	50 mln

Bilancio annuo inferiore o uguale a (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale)	2mln	10 mln	43 mln
---	------	--------	--------

- 5) di aver stipulato una garanzia provvisoria secondo le modalità indicate al punto 9 GARANZIA PROVVISORIA del bando/disciplinare di gara, allegata alla documentazione amministrativa;
- 6) di aver generato il **PASSOE**, allegato alla documentazione di gara;
- 7) di aver provveduto al pagamento del contributo ANAC, di cui si allega ricevuta;
- 8) di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, tramite acquisto di marca da bollo da € 16,00 avente il seguente numero seriale _____, di cui allega obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf, assumendo ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni
- 9) **di aver preso visione** e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo punto 26;
- 10) **di aver preso visione** dell'informativa trattamento dati personali ex art. 13 GDPR, pubblicata tra gli atti di gara;
- 11) **di non** partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura in raggruppamento o consorzio, o quale consorziata, di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- 12) **di accettare esplicitamente e totalmente** tutta la documentazione di gara, i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, allegati e chiarimenti incluse di essere disponibile ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipula del contratto;
- 13) **di essere a conoscenza che** sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, **comprese** le spese obbligatorie **relative alla pubblicazione del bando** e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento che devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico a favore dell'amministrazione appaltante sul conto corrente tenuto presso la tesoreria del Comune di San Luca - **IBAN: IT51R0760103200001052178629 intestato a "Comune di San Luca"**. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 2.100,00**;
- 14) **di essere consapevole** che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Commissario Straordinario Delegato;
- 15) **di essere edotto** degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 ed in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020, e pubblicato sul sito del Comune di SAN LUCA: <http://trasparenzasanluca.asmenet.it/index.php?action=index&p=353> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

16) **di accettare** il patto di integrità approvato con Delibera del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 46 del 29/04/2022 accessibile dal portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'asezione "Amministrazione Trasparente", <https://cittametropolitana.rc.it/cm/amministrazione-trasparente>. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

17) **di possedere attestazione SOA in corso di validità** per categorie e classifiche richieste

(per le catt. OG13 e OS1) di possedere i requisiti ex art. 90 DPR 207/2010

(per la cat. OS1) che eseguirà direttamente le lavorazioni della categoria OS1 a qualificazione non obbligatoria, ovvero affiderà le lavorazioni in subappalto;

18) che l'o.e. è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha la propria sede;

oppure

che l'o.e. ha presentato domanda di iscrizione al predetto elenco in data _____

oppure

di aver ricevuto il diniego di iscrizione nei suddetti elenchi, ma di aver proposto ricorso concluso con sentenza di accoglimento (indicare estremi del provvedimento)

oppure

che l'o.e. non ha tra le attività svolte e risultanti dal certificato camerale quelle definite "sensibili" per cui vige l'obbligo di iscrizione alla White list

19) **dinonincorrere** in nessuna delle cause di esclusione di cui al par. 5 del presente bando/disciplinare;

20) di non essere stato destinatario di un'informativa prefettizia a carattere interdittivo di cui all'art. 84 comma 4 del D.L.vo n. 159/2011;

21) che l'o.e. ha effettuato uno studio approfondito di tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori/forniture, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, comprese eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori/forniture, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, sulle condizioni contrattuali, sulla esecuzione dei lavori/forniture e di avere giudicato i lavori/forniture realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

22) che l'o.e. ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate alla entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- 23) di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 24, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
- 24) che non ha direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c. 2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;
- 25) che all'interno dell'azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- 26) che non si trova nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.lgs. n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- 27) che non si trova nelle condizioni di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 198 dell'11/4/2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;
- 28) che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. (normativa anticorruzione);
- 29) di essere consapevole che in caso di mancata regolarizzazione della documentazione entro il termine assegnato l'impresa sarà esclusa dalla gara;
- 30) che si obbliga in caso di aggiudicazione e di sottoscrizione del contratto di appalto, ove le lavorazioni comportino tale obbligo, ad iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile della Provincia di Reggio Calabria o ad altra Cassa Edile Regionale;
- 31) indica, nel caso di consorzi che non eseguono le prestazioni con la propria struttura, l'impresa esecutrice consorziata, relativamente alla quale opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la

funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. **Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo deicontrassegni.**

Modalità diverse di assolvimento dell'imposta di bollo non saranno ritenute valide e l'o.e. sarà quindi invitato a

regolarizzare, previa segnalazione all'Agenzia delle Entrate ove ne ricorrano i presupposti, senza che ciò tuttavia incida sull'ammissione od esclusione dalla gara del concorrente.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DICHIARAZIONE D'ARENDE REE EX ART. 80 D. LGS. 50/2016 (PER SOGGETTI DIVERSI DAL FIRMATARIO)

Dichiarazione attestante, ai sensi del T.U. 445/00, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 c. 1,

c. 2 e c. 5 D.L.vo 50/2016 resa dai seguenti soggetti solo se diversi del firmatario dell'allegato 1:

- **dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;**
- **dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;**
- **dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;**
- **dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;**
- **dai soggetti cessati dalla carica, anche a seguito di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda e rivestenti le qualifiche di cui all'art. 80, c. 3, D. Lvo 50/2016**

La dichiarazione richiesta può essere direttamente resa dal legale rappresentante ed essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante

che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in capo ai soggetti indicati dalla legge.

Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo all'interno della Busta Virtuale A - Documentazione.

15.5 PASSOE che, in caso di rti o avvalimento, dovrà essere congiunto(MANDATARIA/MANDANTE-AUSILIATA/AUSILIARIA).

Nel caso in cui la busta "DOCUMENTAZIONE" non dovesse contenere il documento "PASSOE" il concorrente sarà invitato a far generare lo stesso accedendo al sistema FVOE e conseguentemente a produrlo alla stazione appaltante.

La mancata trasmissione a seguito dell'invito della S.A. comporterà l'esclusione dalla gara

15.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la seguente documentazione a firma dell'ausiliaria:

1. il DGUE;
2. la DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA ed eventuale procura
3. la DICHIARAZIONE DA RENDERE ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 (per soggetti diversi dal firmatario)
4. la DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A.
5. la DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
6. il PATTO DI INTEGRITÀ 2022 SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
7. la DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ex art. 22 comma 3 d.lgs. 82/2005
8. la DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO, con cui l'impresa ausiliaria **si obbliga verso il concorrente e verso la S.A.** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, redatta a norma del DPR n.445/2000;
9. il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse ed i mezzi necessari per tutta la durata dell'appalto, **debitamente sottoscritto dalle parti;**

15.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione dei lavori o delle parti di opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dei lavori o delle parti di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. i lavori o le parti di opere, ovvero la percentuale degli stessi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale dei lavori o delle parti di opere, ovvero la percentuale degli stessi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione dei lavori o delle parti di opere, ovvero la percentuale degli stessi che saranno eseguiti dai dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione dei lavori o delle parti di opere, ovvero la percentuale degli stessi che saranno eseguiti dai dai singoli operatori economici aggregati in rete

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. i lavori o delle parti di opere, ovvero la percentuale degli stessi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.8 DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio firmata digitalmente dal Legale Rappresentate.

15.9 DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI

Dichiarazione, firmata digitalmente, **aisensidell'art.85deld.lgs.159/2011**. Nel caso in cui non vi siano familiari conviventi deve essere prodotta dichiarazione negativa.

15.10 PATTO DI INTEGRITÀ 2022 approvato con Delibera del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 46 del 29/04/2022, sottoscritto per presa visione ed accettazione, con firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'o.e. concorrente singolo o raggruppato e dall'o.e. ausiliario.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190

15.11 GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, corredata da ATTESTAZIONE COMPAGNIA ASSICURATRICE sui poteri di firma

15.12 COPIA DEL CONTRASSEGNO IN FORMATO.PDF A COMPROVA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

15.13 ATTESTAZIONE SOA

Il predetto attestato, per le categorie e le classifiche adeguate all'importo da appaltare, deve essere rilasciato da società (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità.

Si richiama quanto previsto al **punto 6.2** del bando di gara circa l'efficacia dell'attestazione SOA. Al fine di consentire alla S.A. il rispetto della tempistica per il rinnovo, l'o.e. inserirà nella busta amministrativa la richiestainoltrata alla SOA corredata dalla PEC e dalla ricevuta di consegna ed il Contratto stipulato con la società di attestazione.

15.14 DICHIARAZIONE REQUISITI ART.90 DPR 207/2010 in caso si partecipi con tale modalità.

15.15 DICHIARAZIONE CONFORMITÀ art.22 comma 3D.LGS.82/2005

tutte le dichiarazioni/documenti di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte e firmate digitalmente e ovvero prodotte in copia in formato elettronico, corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*)

e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

15.16 DICHIARAZIONE SUBAPPALTO resa e sottoscritta con firma digitale dall'impresa concorrente e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento

15.17 CERTIFICAZIONE A COMPROVA ISCRIZIONE WHITE LIST, ovvero, documentazione che dimostri che l'o.e. ha formulato richiesta di iscrizione/rinnovo alla white list della Prefettura territorialmente competente

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti previste nella guida interattiva fornitori presente sull'home-page della Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- A)** nel campo **"% DI SCONTO OFFERTA" (2 dec.)**: valore ribasso offerto sull'importo a base di gara (massimo 2 decimali)
- B)** nel campo **"RIBASSO IN LETTERE"**: valore ribasso offerto espresso in lettere
- C)** nel campo **"COSTO DELLA MANODOPERA" (2 dec.)**: i propri costi della manodopera (massimo 2 decimali) relativi ai servizi
- D)** nel campo **"COSTO DELLA MANODOPERA IN LETTERE"**: i propri costi della manodopera espressi in lettere
- E)** nel campo **"ONERI SICUREZZA AZIENDALI" (2 dec.)**: l'importo dei propri costi aziendali (massimo 2 decimali) relativi ai servizi, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che costituiscono costi per l'esecuzione dell'appalto di cui il concorrente ha già tenuto conto nella formulazione dell'offerta
- F)** nel campo **"ONERI SICUREZZA AZIENDALI IN LETTERE"**: l'importo dei propri costi aziendali relativi ai servizi espressi in lettere.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante.

A pena di esclusione non sono annesse: offerte in aumento, offerte pari a 0 (zero) , offerte condizionate quelle espresse in nodo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali.

Si precisa che la busta ECONOMICA in formato .pdf contenente i dati di cui ai precedenti punti A), B), C), D), E) ed F) deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta il campo offerta economica deve essere compilato da uno degli amministratori, a ciò espressamente delegato dagli altri coamministratori.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta **digitalmente** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta **digitalmente**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale.

La prima seduta ha luogo il giorno **19/07/2023**, alle ore **14.30**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Le sedute pubbliche si svolgono in modalità e virtuale. La loro pubblicità è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto, che consente a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta e di interagire con la Commissione attraverso l'attivazione del comando "conversazione" presente sul cruscotto utente dell'area riservata del portale gare telematiche (le istruzioni sono riportate nella guida interattiva per l'utilizzo della piattaforma, pubblicata sulla Home page del sito <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale>).

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale,

prevista fino al 30 giugno 2023, in virtù dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21, e pertanto procede prioritariamente alla valutazione delle offerte economiche di tutti i concorrenti. L'esame della documentazione amministrativa e la verifica dei requisiti di partecipazione, vengono svolte dalla Stazione Appaltante, tramite l'Ufficio appositamente nominato, a partire dal concorrente primo graduato e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione, procedendo con i successivi concorrenti secondo la graduatoria delle offerte.

18. VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale.

Il Sedio di gara, in seduta virtuale, dopo la fase di ammissione dei concorrenti ex art. 133 del codice contratti, procede all'apertura delle offerte economiche presentate dai predetti concorrenti e provvede a:

- a. verificare che nella "Busta VIRTUALE - Offerta Economica" sia presente la documentazione richiesta, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- b. verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c. a verificare la conformità del contenuto alle prescrizioni del bando/disciplinare per ciascun concorrente e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

Ai fini del calcolo della soglia in tutte le operazioni previste dall'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si considerano tutti i decimali senza troncamento, né arrotondamento.

Non si darà luogo alla procedura di esclusione automatica se il numero di offerte valide è inferiore a dieci.

Se il numero delle offerte valide è inferiore a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla fase di verifica della documentazione amministrativa.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il sedio di gara, di seguito all'apertura delle offerte economiche o in altra data da comunicarsi tramite apposito avviso pubblicato sulla piattaforma telematica, accede alla documentazione amministrativa e procede per il concorrente collocatosi al primo posto in graduatoria in esito all'apertura delle offerte economiche a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l'apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara. Ai fini della valutazione della sussistenza degli

elementi di collegamento sostanziale, la S.U.A.M. riterrà determinanti tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di collegamento;

c) verificare che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara;

d) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra l'ufficio preposto provvede a:

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni da comunicare all'o.e. escluso nell'immediato e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In conformità alle Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP che eventualmente, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc.

È facoltà del RUP chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, ai sensi dell'art. 97 c. 1 se queste appaiono anormalmente basse.

A seguito dell'accertamento di congruità delle offerte ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di verifica di cui all'art. 97 c.1, il soggetto che presiede la gara, in seduta virtuale, rispettivamente formula la proposta di aggiudicazione ovvero dà atto della congruità effettuata dal RUP e formula la proposta di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 Codice).

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Per gli effetti previsti dall'art. 2 comma 1 della legge n. 120/2020 il termine iniziale della procedura decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di gara e il termine finale è fissato alla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione.

La S.U.A.M, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC).

Dal 9 novembre 2022 è diventato obbligatorio l'uso, attraverso la Banca Dati ANAC, del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) per partecipare alle gare di appalto.

Pertanto:

1. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale;
2. tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – **FVOE**) secondo le istruzioni contenute.

Nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe)**, nonché in caso di problemi relativi alla gestione dello stesso da parte del R.U.P. dell'Ente Appaltante, la SUA si riserva la facoltà di effettuare in maniera tradizionale le verifiche delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, al fine di evitare ritardi nella definizione della procedura.

Ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n. 159/2011, come modificato dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, in caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, di società cooperative, di consorzi cooperativi, di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, la documentazione antimafia è riferita al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non risulti iscritto nell'Elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose, in applicazione dell'art. 3 comma 2 della legge 11/09/2020 n. 120, ai fini delle verifiche antimafia, la SUAM richiede la comunicazione/informativa liberatoria provvisoria, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia, anche se l'o.e. non risulta qui censito, a condizione che non emergano nei confronti degli oo.ee. soggetti a verifica le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett.a),b) e c) del D.lgs. n. 159/2011. Il contratto stipulato a seguito di comunicazione/informativa liberatoria provvisoria è sottoposto alla condizione risolutiva. Qualora la documentazione pervenuta dopo il rilascio della comunicazione/informativa provvisoria accerti la sussistenza di cause interdittive, l'Ente appaltante recederà dal contratto, fatti salvi il pagamento di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 comma 2 L. 120/2020 e s.m.i..

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In applicazione dell'art. 95 comma 15 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle interpretazioni rese dalla giurisprudenza amministrativa, l'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia è effettuato fino all'adozione e comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Successivamente alla dichiarazione di efficacia, gli atti di gara vengono trasmessi all'Ente appaltante per i successivi adempimenti di competenza.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, se prevista. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 c. 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo art. 32 del codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- **Garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice e, ai sensi del comma 7, del medesimo articolo, le Polizze assicurative con i massimali e le modalità previste nel Capitolato speciale d'Appalto.
- **Piano Operativo di Sicurezza**, ai sensi dell'art. 23, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i..

L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto:

- in caso di Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, a presentare scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (art.48 commi 12 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i).
- a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa.
- a rimborsare all'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) nei termini di legge, le spese di pubblicità.
- ad adempiere ad ogni altro onere previsto dal CSA e dalla documentazione di gara.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico a favore dell'amministrazione appaltante sul conto corrente tenuto presso la tesoreria del Comune di **SAN LUCAIBAN: IT51 R076 0103 2000 0105 2178 629 intestato a "Comune di San Luca"**. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 2.100,00**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Commissario Straordinario Delegato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ove nei termini fissati l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori/forniture, o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93 c. 6 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni ANAC.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere alla c.d. esecuzione in via d'urgenza "emergenziale" prevista dall'[art. 8, comma 1, lett. a\) del DL 76/2020](#), con le modifiche apportate dal [DL 77/2021, art. 51](#), conv. in legge n. 108/2021, di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicatario, nonché alla consegna anticipata prevista dall'art. 32, comma 8 del Codice, ove ne ricorrano le condizioni.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di San Luca pubblicato al link <http://trasparenzasanluca.asmenet.it/index.php?action=index&p=353> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante del comune di San Luca.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati.

Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avvalimento, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 e s.m.i.;

Diritti del concorrente interessato - Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196.

La Funzionaria titolare di P.O.

f.to Giuseppina Libri

(delegata alla firma con provvedimento dirigenziale prot.n.99105/2022)